

**ECC.MA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO IN APPELLO**

Per la dott.ssa **CARUANA ANNA MARIA** nata a Catania il 30.08.1969 e residente a Palermo in via Uditore n.43, C.F. CRNNMR69M70C351Y, elettivamente domiciliata in Catania, via Francesco Crispi n.211 presso lo studio dell'Avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K - PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

**CONTRO**

**Il Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588)

**PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.352/2024, RESA INTER PARTES DAL**

**TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZ. LAVORO – G.L. DOTT.SSA E.**

**FEDELE IL 24.05.2024 NEL GIUDIZIO N.1099/2023 RG E PER**

**L'ACCOGLIMENTO INTEGRALE DELLE DOMANDE POSTE CON IL RICORSO**

**ORIGINARIO**

**PREMESSA SULLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Busto Arsizio ed iscritto al n.1099/2023 RG, l'odierna appellante ha esposto:

- di essere dirigente scolastica presso l'I.C. Giosuè Carducci di Legnano (MI) con decorrenza d'incarico triennale dal 1° settembre 2022 e di aver prodotto in data 25.06.2023 al competente U.S.R. Lombardia domanda di mobilità interregionale verso la Regione Sicilia per l'a.s. 2023/2024;
- segnatamente richiedeva assenso alla mobilità indicando *“Esigenze personali: Motivi eccezionali ai sensi dell'art.9 c. 3 lett. c del CCNL/2010:*



*Articolo 33 c. 5 L. 104/92 Necessità di assistere il padre, riconosciuto portatore di Handicap grave ex art. 3 c. 3 L. 104/92", ai fini di assistenza in quanto riconosciuta caregiver del padre disabile grave residente in Sambuca di Sicilia e richiedendo preferibilmente le seguenti sedi*

1. PAEE013002 D.D. A. DE GASPERI – PALERMO
2. PAIC8AQ003 I.C. UDITORE /SETTI CARRARO -PALERMO
3. PAIC8AY003 I.C. MONTEGRAPPA /R. SANZIO-PALERMO
4. PAIC8AN00G I.C. ALBERICO GENTILI -PALERMO
5. PAIC85200E I.C. G. DI VITTORIO -PALERMO
6. PAIC855002 I.C. RENATO GUTTUSO –PALERMO
7. PAIC892001 I.C.S " MATTARELLA -BONAGIA" -PALERMO
8. PAEE03200B D.D. F. ORESTANO - PALERMO
9. PAEE033007 D.D. ALESSANDRA SIRAGUSA - PALERMO
10. PAEE103008 D.D. CASTELDACCIA-CASTELDACCIA
11. PAIC86400R I.C.S. GUGLIELMO II -MONREALE
12. PAEE063003 D.D. CAPACI - A. DE GASPERI -CAPACI
13. PAIC8A400Q I.C. CAPACI - BIAGIO SICILIANO -CAPACI
14. PAIC8AC00X I.C. SCINA'/COSTA -PALERMO
15. PAIC8BE006 I.C. N. SAURO -R. FRANCHETTI -PALERMO
16. PAIC811008 I.C. ALTAVILLA MILICIA -ALTAVILLA MILICIA
17. PAIC87200Q I.C. PADRE PINO PUGLISI-PALERMO
18. PAEE10200C D.D. BAGHERIA III-L. PIRANDELLO -BAGHERIA
19. PAEE09500E D.D. VILLABATE I - DON MILANI- VILLABATE
20. PAIC87300G I.C. L. PIRANDELLO/B. ULIVIA -PALERMO
21. PAIC8BC00E I.C. G. FALCONE - CARINI - CARINI



22. PAIC81300X I.C. PEREZ-M. TERESA DI CALCUTTA -PALERMO
23. PAIC884002 I.C. S. GIUSEPPE JATO/S.CIPIRELLO -SAN GIUSEPPE JATO
24. PAIC840008 I.C. CAMPOREALE- CAMPOREALE
25. PAIC8AZ00V I.C. RUSSO / RACITI- PALERMO
26. PAIC81400Q I.C. BORGETTO/ PARTINICO- BORGETTO
27. PAIC88000P I.C. PARTINICO CASSARA' – GUIDA- PARTINICO
28. PAIC8A7007 I.C. PRIVITERA/POLIZZI -PARTINICO
29. PAIC838008 I.C.S. "EMANUELE VENTIMIGLIA" -BELMONTE MEZZAGNO
30. PAEE05700Q D.D. " KAROL WOJTYLA" - BELMONTE MEZZAGNO
31. PAIC88100E I.C. PIANA DEGLI ALBANESI - PIANA DEGLI ALBANESI
32. PAEE09300V D.D. TERMINI IMERESE I CIRCOLO - TERMINI IMERESE
33. PAIC8AF00B I.C. CACCAMO - G. BARBERA -CACCAMO
34. PAIC81000C I.C. CAMPOFELICE DI ROCCELLA -CAMPOFELICE DI ROCCELLA
35. PAIC8AJ008 I.C. CEFALU' - NICOLA BOTTA - CEFALU'
36. PAIC82300E I.C. CHIUSA/SCLAFANI- G. REINA -CHIUSA SCLAFANI
37. AGEE034005 DD I CIRCOLO - GIOVANNI XXIII-SCIACCA
38. AGIC84400N IC - DANTE ALIGHIERI - SCIACCA
39. PROVINCIA PALERMO
40. PROVINCIA TRAPANI



41. PROVINCIA AGRIGENTO

42. PROVINCIA ENNA

43. PROVINCIA CATANIA

44. PROVINCIA SIRACUSA

45. PROVINCIA RAGUSA

46. PROVINCIA CALTANISSETTA

47. PROVINCIA MESSINA.

- l'U.S.R. Lombardia trasmetteva la domanda di mobilità interregionale all'Ufficio Scolastico per la Sicilia il quale, esaminata l'istanza in data 12 luglio 2023, negava il riconoscimento della precedenza *“quale titolare dei benefici di cui alla l. 104/1992 alla D.S. Caruana Anna Maria (art. 33 co. 5 parente 1° grado – padre), in quanto la stessa richiede nelle prime preferenze solo sedi di Palermo e provincia e non la sede o la provincia in cui ha residenza l'assistito, indicata solamente come 41° preferenza”*;

- in esito a detta valutazione, l'U.S.R. Sicilia inseriva l'odierna appellante in graduatoria alla posizione n.109 in virtù del disconoscimento del diritto di precedenza di cui alla Legge n. 104/1992;

- successivamente il Ministero, con provvedimento n. 30649 del 13.07.2023, pubblicava l'Allegato prospetto C recante l'elenco dei dirigenti scolastici assegnatari di sede a seguito di mobilità interregionale, ove tuttavia non risultava l'odierna appellante;

- a seguito di accesso agli atti, si apprendeva che diversi dirigenti avevano ottenuto la mobilità a parità di titoli di precedenza, ma in condizione di minore anzianità anagrafica rispetto all'odierna appellante, nonostante il Ministero avesse sul punto individuato specificamente i criteri di valutazione delle precedenze nel decreto 13.07.2023, ossia *“Precedenza ai dirigenti aventi*



*priorità di legge, secondo il seguente ordine: a) titolari di beneficio ex art. 33, co. 5, L. 104/1992 con precedenza agli eventuali dirigenti che assistono figli o coniuge convivente. Negli altri casi la graduazione sarà fatta in base al seguente ordine: 1) maggiore anzianità nel ruolo, 2) impegno a permanere per due incarichi nella stessa sede, 3) in ragione, gradatamente, del vincolo di parentela o affinità più stringente col disabile assistito, 4) maggiore età anagrafica”;*

- l'appellante avrebbe dovuto essere collocata in graduatoria alla posizione n. 40 ed ottenere una delle sedi indicate in domanda, ma assegnate ad altri dirigenti aventi minor titolo;

- avverso la collocazione deteriore in graduatoria ed il mancato riconoscimento del diritto di precedenza, l'odierna appellante avanzava reclamo in data 14.07.2023 (prot. n. 30844), che l'U.S.R. Sicilia respingeva con nota del 27.07.2023 prot. n. 3053 rilevando che *“il titolo di precedenza da lei vantato (art. 33 co. 5 L. 104/1992 nella qualità di caregiver del proprio genitore) non è stato riconosciuto, in quanto non è stata indicata quale prima preferenza sintetica il comune di residenza dell'assistito (Sambuca di Sicilia, provincia di AG) – nemmeno oggetto di preferenza successiva – quanto, piuttosto, sedi specifiche del comune di propria residenza (Palermo) e di altri comuni della medesima provincia di Palermo. La provincia di Agrigento è indicata quale 41<sup>a</sup> preferenza. Il riconoscimento della precedenza, invero, essendo funzionale all'esercizio del diritto di assistenza, è limitato al comune di residenza del soggetto disabile e non può peraltro essere riconosciuto su sedi specifiche, come precisato nella circolare USR Sicilia prot. n. 27529 del 20.06.2023. In caso di mancanza di sedi disponibili nel comune di residenza dell'assistito, può essere esteso ai comuni limitrofi della medesima provincia*



*di residenza o anche di altra provincia, laddove contigui al comune di residenza. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento è obbligatoria per il riconoscimento del titolo di precedenza (cfr. art. 13 co. 1.IV CCNI mobilità personale scuola; “(...) La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza”.*

Tanto argomentato, formulava al Tribunale di Busto Arsizio le seguenti domande:

*“Voglia (previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo dei diritti della ricorrente) così provvedere:*

*IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA ED INAUDITA ALTERA PARTE  
OVVERO, IN SUBORDINE, PREVIA CONVOCAZIONE DELLE PARTI:*

*Ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di riconoscere alla ricorrente la precedenza ex lege 104/1992, e rettificare l'elenco graduato della mobilità interregionale della Regione Sicilia e conseguentemente attribuire nella detta graduatoria la posizione n. 40 spettante e per l'effetto disporre il Trasferimento/mutamento di incarico della predetta in uscita verso una delle sedi indicate nel rispetto dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità e/o comunque presso una delle sedi di Palermo, Monreale o Naro assegnate a dirigenti aventi minor titolo*

*IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO*



*Ritenere e dichiarare illegittimo, errato, nullo e/o annullare e/o comunque disapplicare il verbale del 12.7.2023 con cui L'U.S.R. Sicilia ha disconosciuto la precedenza ex lege 104 vantata dalla ricorrente nonché l'elenco graduato contenenti i nominativi dei dirigenti partecipanti alla procedura di mobilità interregionale dove la ricorrente è collocata alla posizione 109, nonché il provvedimento del 13.7.2023 dell'USR Sicilia e il relativo Allegato "C" e la nota del 27.7.2023 prot. n. 003053;*

*- Conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione del Merito a riconoscere la precedenza ex legge 104/1992 e a rettificare l'elenco graduato per i movimenti in uscita verso la regione Sicilia e l'allegato C al provvedimento del 13.7.2023 n. 30649, collocando la CARUANA nella posizione n. 40 della detta graduatoria in virtù dei titoli posseduti e, per l'effetto, trasferire la stessa presso una delle sedi indicate con la propria domanda, nel rispetto dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità, ovvero presso una delle sedi assegnati a chi aveva posizione peggiore e nella specie Palermo, Monreale e/o Naro.*

*Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati, che ne sono creditori e antistatari.”.*

Disposta notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. dei soggetti controinteressati e respinta la domanda cautelare con ordinanza del 31.12.2023, veniva fissata udienza di comparizione per il 16.01.2024 in esito della quale fallito ogni tentativo di conciliazione – sebbene sollecitato dal Giudice di prime cure – veniva fissata udienza di discussione; la causa veniva quindi decisa con la sentenza, oggi appellata, con la quale il primo Decidente



rigettava integralmente il ricorso e condannava l'odierna appellante al pagamento delle spese di giudizio.

Conseguentemente, ritenendola errata e frutto di una inesatta ricostruzione della fattispecie sostanziale e delle disposizioni normative di riferimento e meritando, pertanto, integrale riforma, l'odierna appellante propone gravame avverso la predetta sentenza ed invoca l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **SPECIFICHE MOTIVAZIONI**

Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, secondo quanto previsto dall'art.434 c.p.c., come modificato dal D.L. 22/06/2012 n.83 (convertito nelle Legge n°134 del 2012), si specifica, preliminarmente, che le parti della sentenza che si intendono appellare attengono a:

**I – ERRORE IN DIRITTO**, condizionante la decisione, con cui il Tribunale di Busto Arsizio in violazione agli artt. 11, 13, 17 e 20 del C.C.N.L. Area V del 11.04.2006, degli articoli 7 e 9 del C.C.N.L. Area V del 15.07.2010, dell'art.25 del D.Lvo 165/2001 e dell'art.33 comma 5 della legge 104/92, con difetto di adeguata motivazione ed erronea valutazione dei presupposti di fatto, in acritica adesione alla tesi dell'Amministrazione appellata, ha rilevato che *“La scelta di indicare in via prioritaria sedi semplicemente più vicine invece che le più vicine al domicilio di cura (sedi peraltro disponibili), frustra la finalità della tutela che diventa veicolo per facilitare un mutamento di incarico in corso di contratto per necessità differenti.*

*La valutazione della domanda in via ordinaria operata dall'Usr risulta altresì in linea con i canoni di correttezza e buona fede nonché del principio del buon andamento della pubblica amministrazione; tali principi impongono*





*infatti una valutazione attenta della priorità per cura sia per la comparazione con gli altri richiedenti che vantano diritti analoghi che per i riflessi organizzativi ed educativi degli studenti delle scuole che soffriranno la perdita di dirigente in corso di incarico.”.*

**II – ERRORE IN DIRITTO**, condizionante la decisione, con cui il Tribunale di Busto Arsizio sempre in violazione artt. 11, 13, 17 e 20 del C.C.N.L. Area V del 11.04.2006, degli articoli 7 e 9 del C.C.N.L. Area V del 15.07.2010, dell’art.25 del D.Lvo 165/2001 e dell’art.33 comma 5 della legge 104/92 ed in erronea valutazione dei presupposti, ha respinto comunque il ricorso, nonostante in sede di note conclusive il Procuratore di primo grado avesse ampiamente dimostrato la piena ragione dell’odierna appellante, anche e soprattutto in ordine alla viciniorità delle sedi richieste in domanda rispetto al luogo di residenza del padre disabile, erroneamente rilevando il primo Decidente che le note medesime – a Suo dire - non avrebbero apportato alcun elemento di riflessione ulteriore *“sol che si consideri che l’oggetto del giudizio è la legittimità o meno del disconoscimento della precedenza ex lege 104/’92 sulla domanda di mobilità così come formulata dalla ricorrente”.*

**III – SULLA STATUZIONE SULLE SPESE.** Altrettanto erroneamente, il primo Giudice, quale conseguenza del rigetto della domanda di primo grado, ha condannato la prof.ssa Caruana al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione.

\*\*\* \*\*

Ciò premesso, nel ribadire tutto quanto eccepito, rilevato e richiesto nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente trascritto, si rileva quanto segue.



La sentenza appellata è in primo luogo errata laddove il primo Decidente, aderendo in maniera acritica alle motivazioni rese dall'Amministrazione a sostegno del rigetto della richiesta precedenza nelle operazioni di mobilità, ha rilevato che la scelta di indicare in via prioritaria sedi semplicemente più vicine anziché le sedi più vicine al domicilio di cura del congiunto disabile, frustrerebbe la finalità della tutela che diventerebbe veicolo – a suo dire - per facilitare un mutamento di incarico in corso di contratto per necessità differenti.

A dire del primo Decidente peraltro, la valutazione della domanda operata dall'Usr risulterebbe in linea con i canoni di correttezza e buona fede nonché del principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

La motivazione risulta tuttavia errata per i motivi che seguono.

In primo luogo, il Giudice di primo grado non ha tenuto conto della circostanza, determinante ai fini della decisione, che l'indicazione delle preferenze di sede da esprimere nella domanda di mobilità era da intendersi meramente facoltativa, essendo necessaria soltanto l'indicazione della regione (o delle regioni) verso la quale si chiedeva la mobilità.

Invero, la circolare dell'USR Sicilia del 20.06.2023 (all.11 del fascicolo di parte di primo grado) specificava espressamente quanto segue

*“Sarà possibile esprimere preferenze sia specifiche, per singola Istituzione scolastica o per singolo C.P.I.A., che sintetiche, per Comune o Provincia. ...*

*È consentito indicare complessivamente fino a un massimo di dieci preferenze. Laddove concorrano per la medesima sede soggetti che abbiano espresso l'uno preferenza specifica e l'altro preferenza sintetica, sarà data priorità al Dirigente che abbia indicato preferenza di tipo specifico, sempre che possa trovare accoglimento anche la domanda con preferenza sintetica*



*del Dirigente maggiormente titolato. In caso contrario, sarà data priorità a quest'ultimo.*

*È opportuno precisare che i Dirigenti scolastici, in sede di istanza, potranno esprimere comunque il loro gradimento anche per sedi attualmente occupate; la richiesta di tali sedi sarà presa in considerazione laddove le stesse si rendessero disponibili durante le operazioni di mobilità.*

*È prevista, inoltre, la possibilità di esprimere la preferenza su sedi con titolare in incarico nominale e con scadenza successiva al 31.08.2023. ...”.*

La circostanza che l'indicazione delle sedi era da intendersi meramente facoltativa, essendo peraltro possibile indicare anche più di una regione<sup>1</sup>, e la mancata previsione, in maniera esplicita - a pena di decadenza dal beneficio della precedenza nelle operazioni di mobilità - della necessità di indicare quale prima preferenza il luogo di residenza/domicilio del congiunto disabile, era invero determinante al fine di decidere la controversia con l'accoglimento del ricorso.

Il primo Decidente ha quindi errato, non avendo adeguatamente motivato il rigetto della domanda, laddove, in violazione ed erronea applicazione delle disposizioni di cui al CCNL Area V della dirigenza scolastica del 15.7.2010, delle disposizioni generali di cui agli articoli 19 e segg. del D.Lvo 165/2001, nonché dello stesso art.33 comma 5 della L.104/92, non ha tenuto in alcun conto della predetta circostanza, ovvero che **non era previsto da alcuna fonte normativa di rango legislativo e pattizio in materia di mobilità dei dirigenti scolastici, né da alcuna di rango regolamentare<sup>2</sup>, che i dirigenti**

---

<sup>1</sup> Si veda sul punto la circolare dell'USR Lombardia del 19.06.2023 “*Si ricorda che è possibile presentare la richiesta per più regioni di destinazione*” – all.14 del fascicolo di parte di primo grado.

<sup>2</sup> La circolare ministeriale del 16.06.2023 e le circolari dell'Usr Lombardia del 19.06.2024 e dell'Usr Sicilia del 20.06.2023.



**che presentavano domanda di mobilità interregionale per gravi motivi, nel caso di assistenza ad un congiunto disabile ai sensi dell'art.33 comma 5 della L.104/92, dovessero indicare, a pena di mancato riconoscimento della precedenza, quale prima preferenza il luogo di residenza/domicilio del congiunto assistito.**

Peraltro, in maniera del tutto illogica e contraddittoria, la stessa sentenza appellata dà atto – vedi pag.3 penultimo e ultimo capoverso - che l'indicazione delle preferenze in domanda era meramente facoltativa ed indicativa, laddove si afferma che *“La nota del USR Regione Lombardia relativa, tra l'altro, alle domande di mobilità interregionale 2023/24 ai punti 3, 3 bis e 4) (mutamento incarico in pendenza di contratto individuale e Mutamento incarico in casi eccezionali, Mobilità Interregionale) oltre a richiamare le lettere a), b) e c) dell'art. 9 co. 3 del CCNL dirigenza citato, indica per l'inoltro della domanda per motivi eccezionali esclusivamente il modello 8) (cfr. all. 14 ricorrente).*

*Il modello 8 richiede di indicare la regione di preferenza “preferibilmente per le sottoindicate province e/o comuni e/o istituzioni scolastiche”.*

La motivazione del diniego opposto dall'Usr Sicilia, acriticamente fatte proprie dal primo Decidente, si basa esclusivamente sull'asserito *“disallineamento tra l'esigenza tutelata dall'art. 33 co. 5 legge 104/92 e l'esigenza prioritaria della ricorrente”.*

Sul punto tuttavia, si ribadisce che alcuna indicazione, tantomeno a pena di mancato riconoscimento della precedenza, è contenuta né nella normativa di rango legislativo, né in quella pattizia, né nella circolare ministeriale sulla mobilità dei dirigenti scolastici, né tantomeno nelle circolari applicative dell'Usr Lombardia e dell'Usr Sicilia.



Recependo meccanicamente la distorta lettura offerta dall'Usr Sicilia, in evidente violazione delle richiamate disposizioni normative e regolamentari, e senza peraltro tenere in alcuno conto delle risultanze dell'attività istruttoria svolta in corso di giudizio, come infra meglio si dirà, il primo Decidente ha quindi erroneamente ritenuto che, nonostante nessuna indicazione in tal senso fosse contenuta nella normativa in materia, la sede più vicina al domicilio della persona da assistere sarebbe al contempo l'obiettivo minimo garantito ed il perimetro della richiesta di tutela del diritto alla cura.

Né tantomeno, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dal primo Decidente, la condotta dell'Usr può ritenersi rispettosa dei principi di correttezza e buona fede, stante che l'Amministrazione ha sostanzialmente “creato ad hoc” e solo successivamente alla valutazione delle domande, un criterio a suo dire escludente il riconoscimento della precedenza nelle operazioni di mobilità.

La condotta dell'Amministrazione è quindi palesemente lesiva proprio del principio di correttezza e buona fede, proprio perché non solo ha modificato le regole della procedura, ma lo ha addirittura fatto dopo la chiusura del termine per la presentazione delle domande e dopo la valutazione delle stesse. Qualora il criterio indicato ex post ai fini del riconoscimento della precedenza fosse stato effettivamente indispensabile allo scopo, proprio per il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in quanto non espressamente previsto dalla normativa in materia sopra richiamata, avrebbe dovuto essere necessariamente indicato nella circolare che dava avvio alle operazioni di mobilità.



La predeterminazione dei criteri in materia di procedure selettive è peraltro unanimemente qualificata quale regola di ordine generale, che costituisce corollario dei principi costituzionali di imparzialità e correttezza.

In tema di procedure concorsuali, cui è latu sensu equiparabile quella per cui è causa, la giurisprudenza ha infatti costantemente affermato che, anche in assenza di esplicito rinvio, deve riconoscersi natura e valore di ordine generale al principio che esige, nella materia concorsuale, la predeterminazione dei criteri di massima che consentano di risalire al procedimento logico seguito dalla commissione giudicatrice nell'esprimere il giudizio tecnico discrezionale sulle prove di esame (in termini, Consiglio di Stato, sez. V, 12/10/2004, n. 6575).

Solo avvisando preventivamente i candidati che condizione indispensabile ai fini del riconoscimento della precedenza invocata era indicare quale prima preferenza la sede più vicina al domicilio del disabile, si sarebbe potuta effettuare una valutazione oggettiva delle domande prodotte.

In spregio a richiamati principi invece, l'Amministrazione resistente ha creato solo ex post detto criterio, dopo che i candidati avevano già trasmesso le domande; criterio che peraltro, come a breve si dirà, non è nemmeno stato applicato per tutti i candidati (ed anche su detta circostanza ha colpevolmente sorvolato il primo Decidente).

\*\*\* \*\*

Era stato ampiamente dimostrato nel corso del giudizio di primo grado, non solo che non era prevista in alcun modo la necessità di indicare quale prima sede il comune di domicilio del disabile, ma che, in ogni caso, a fronte della circostanza che il padre dell'appellante era residente a Sambuca di Sicilia, in detto comune non risultava alcuna sede scolastica esprimibile quale



preferenza, mentre nella provincia di Agrigento erano disponibili solo le sedi di Lampedusa e Linosa, Agrigento, Realmonte, Cammarata, Palma di Montechiaro, Ribera e Sciacca (indicata in domanda).

La prof.ssa Caruana aspirava ad essere trasferita in Sicilia pur di assistere il proprio padre, e ciò a prescindere dalla specifica sede che sarebbe stata assegnata, che le avrebbe comunque consentito di assicurare maggior tutela al genitore, rispetto a quella assicurata con enormi difficoltà dalla Lombardia in virtù dei soli permessi previsti dalla legge 104/92.

Coerentemente quindi, anche in osservanza delle indicazioni di cui alla circolare dell'Usl Lombardia e della necessità di indicare la regione per la quale si chiedeva la mobilità, la prof.ssa Caruana aveva espresso quale principale preferenza in domanda proprio la regione Sicilia nel suo complesso, salvo specificare successivamente le possibili opzioni di sede (indicabili in via facoltativa, come previsto dalla circolare ministeriale e dalla circolare dell'Usl Lombardia) come si evince dall'estratto della domanda sotto riprodotto.


|  |            |       |                |           |               |  |
|--|------------|-------|----------------|-----------|---------------|--|
| 1. la mobilità interregionale per la regione Sicilia e contestualmente l'assenso per la mobilità interregionale in uscita, preferibilmente per le sottoindicate province e/o comuni e/o istituzioni scolastiche: |            |       |                |           |               |  |
| 1.   | PAEE013002 | D.D.  | A. DE GASPERI  | -         | PALERMO       |  |
| 2.   | PAIC8AQ003 | I.C.  | UDITORE /SETTI | CARRARO   | -PALERMO      |  |
| 3.   | PAIC8AY003 | I.C.  | MONTEGRAPPA    | /R.       | SANZIO-PALERM |  |
| 4.   | PAIC8AN00G | I.C.  | ALBERICO       | GENTILI   | -PALERMO      |  |
| 5.   | PAIC85200E | I.C.  | G. DI          | VITTORIO  | -PALERMO      |  |
| 6.   | PAIC855002 | I.C.  | RENATO         | GUTTUSO   | -PALERMO      |  |
| 7.   | PAIC892001 | I.C.S | " MATTARELLA   | -BONAGIA" | -PALERMO      |  |
| 8.   | PAEE03200B | D.D.  | F. ORESTANO    | -         | PALERMO       |  |

Da ciò emerge chiaramente come la decisione appellata sia stata fondata su un evidente equivoco, e cioè che l'odierna appellante avrebbe dovuto indicare – a pena di mancato riconoscimento della precedenza - come prima preferenza il comune/la provincia di residenza/domicilio del congiunto disabile.



**La preferenza n. 1 – l'unica necessaria - non poteva che essere la regione nel suo complesso, trattandosi di mobilità interregionale.**

Questo aspetto colposamente sfuggito al primo Decidente, sebbene fosse stato debitamente documentato in sede di note conclusive, emergeva anche in maniera evidente dal semplice esame del form di domanda predisposto dal Ministero, il quale specificava che la preferenza per la regione era la «1a priorità (obbligatorio)».



Quanto sopra è peraltro assolutamente **coerente con la dimensione regionale del ruolo dei dirigenti scolastici, tenuto conto che l'art.25 del D.Lvo 165/2001 prevede che i dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e, conseguentemente, la domanda di mobilità interregionale non poteva che esplicitarsi nella indicazione (unica necessaria) di una o più regioni verso le quali si richiedeva il trasferimento.**

Coerentemente con le indicazioni di cui alle circolari del Ministero e dell'Usr Lombardia (che l'appellante doveva osservare in quanto titolare in Lombardia), dopo avere indicato come prima (unica obbligatoria) preferenza la regione Sicilia, l'appellante ha indicato oltre 40 sedi e (si badi bene) tutte





le province siciliane (anche Ragusa) pur di essere trasferita nella regione Sicilia.

Tutto ciò era quindi più che sufficiente non solo a dimostrare la correttezza nella compilazione della domanda di mobilità, ma anche che non era in alcun modo intenzione della ricorrente “piegare” la sua istanza ad esigenze diverse da quelle di ricongiungimento all’interno della regione al fine di assistere il congiunto disabile.

In altri termini, in mancanza di specifiche indicazioni normative circa l’ordine delle preferenze da indicare in domanda, se non era stato ritenuto coerente con le esigenze di assistenza dichiarate l’ordine delle preferenze espresso in domanda, piuttosto che negare il diritto di precedenza – sanzione questa non prevista da alcuna norma - **bastava attribuire alla prof.ssa Caruana la sede che l’Usr riteneva più giusta in ambito regionale, avendo l’appellante partecipato ad una procedura di mobilità verso l’intera regione Sicilia, ed avendo indicato tutte le province e numerosissime sedi tra quelle ritenute corrette dalla stessa Amministrazione.**

In sostanza, tutti i seguenti aspetti sono colpevolmente sfuggiti al primo Decidente:

- **nessuna norma prevedeva come indicare le preferenze di sede;**
- **l’indicazione delle preferenze di sede era meramente facoltativa;**
- **nessuna norma prevedeva che bisognava indicare come prima preferenza il comune di residenza/domicilio del congiunto disabile;**
- **nessuna norma prevedeva che bisognava indicare la provincia di residenza/domicilio del congiunto disabile come prima sede preferita;**



**- nessuna norma prevedeva una decadenza dal beneficio della precedenza nel caso di mancata indicazione quale prima preferenza del comune/provincia di residenza/domicilio del congiunto disabile.**

Nessuna “torsione” al diritto di precedenza - come erroneamente sostenuto dalla sentenza appellata - è stata quindi posta in essere dalla prof.ssa Caruana che, pur di riavvicinarsi al padre disabile grave, aveva chiesto il trasferimento in Sicilia, indicando addirittura oltre 40 preferenze, a conferma del fatto che qualunque sede le era gradita purché potesse essere più vicina al padre, rispetto alla regione Lombardia dove ancora oggi è titolare.

\*\*\* \*\*

Ma non è tutto.

Un'altra circostanza determinante ai fini di una corretta decisione – anch'essa evidenziata dal Procuratore di primo grado - è colpevolmente sfuggita al primo Giudice.

In corso di causa era infatti emerso che la domanda di mobilità interregionale della prof.ssa Caruana non era stata esaminata dall'Amministrazione secondo i criteri di priorità indicati nella nota prot. 30649 del 13/7/2023 USR Sicilia, che di seguito si riportano:

*“...i criteri preventivamente individuati per la graduazione delle domande di mobilità interregionale in entrata (fase “F” della nota prot. n. 27529 del 20/06/2023), ed in particolare: - Precedenza assoluta agli eventuali titolari di disabilità personale ex L. 104/1992 secondo il seguente ordine:*

*a) art. 33 c. 6*

*b) art. 21; a parità di condizioni sono riconosciute le priorità indicate nell'ordine che segue: 1) maggiore anzianità di ruolo, 2) impegno a*



*permanere per due incarichi nella stessa sede, 3) maggiore percentuale di invalidità, 4) maggiore età anagrafica.*

*- Precedenza ai dirigenti aventi priorità di legge, secondo il seguente ordine:*

*a) titolari di beneficio ex art. 33, co. 5, L. 104/1992 con precedenza agli eventuali dirigenti che assistono figli o coniuge convivente. Negli altri casi la graduazione sarà fatta in base al seguente ordine: 1) maggiore anzianità nel ruolo, 2) impegno a permanere per due incarichi nella stessa sede, 3) in ragione, gradatamente, del vincolo di parentela o affinità più stringente col disabile assistito, 4) maggiore età anagrafica.*

*b) titolari di precedenza ex L. 266/1999;*

*c) titolari di mandato politico o amministrativo.*

*- Nella successiva graduazione, i dirigenti non titolari di precedenza di legge, vengono graduati secondo la maggiore anzianità nel ruolo. A parità di condizioni, si riconosce priorità al dirigente che ha espresso impegno a permanere e, successivamente, al più anziano anagraficamente”.*

Nella circolare USR Sicilia n. 27529 del 20/06/2023, relativamente ai titoli di precedenza, si disponeva: “...I titoli di precedenza di cui alle lettere a) e b) opereranno con riferimento al Comune indicato e non alla singola istituzione scolastica richiesta con preferenza di tipo specifico, a meno che la sede richiesta con preferenza specifica sia l'unica sede disponibile nel Comune”.

L'analisi letterale e logica della citata disposizione non dice e non lascia intendere cosa avrebbe comportato per l'appellante la mancata indicazione del comune di ricongiungimento, né tanto meno che la stessa mancata indicazione avrebbe addirittura precluso la possibilità di accoglimento da parte dell'Ufficio della precedenza, sia per il comune che per eventuali preferenze relative ad altri comuni.



Come dianzi evidenziato, appare evidente che i criteri di mancato riconoscimento della precedenza andavano stabiliti prima, ed indicati scrupolosamente nella circolare del 20/06/2023.

Non avendoli definiti preventivamente e non avendoli indicati nell'avviso di mobilità, l'applicazione a posteriori dei criteri creati ad hoc ha comportato un'applicazione arbitraria da parte della commissione e quindi il mancato rispetto dei principi di imparzialità, di trasparenza e di scientificità, che una valutazione obiettiva e non discrezionale necessariamente richiede.

È singolare poi verificare che il Gruppo di lavoro aveva indetto una riunione (tenuta il 12 luglio 2023) avente il seguente oggetto "Definire talune situazioni particolari".

All'esito di tale riunione era stato verbalizzato che *"non è riconosciuta la precedenza quale titolare dei benefici di cui alla L. 104/92 alla D.S. Caruana Anna Maria (art.33 c. 5 parente 1° grado-padre), in quanto la stessa richiede nelle prime preferenze solo sedi di Palermo e provincia e non la sede o la provincia in cui ha la residenza l'assistito, indicata SOLAMENTE con 41^ preferenza."*

Non si spiega quindi, perché mai l'Usr non abbia ritenuto di accogliere la domanda dell'appellante attribuendole una sede qualunque tra quelle indicate, tra le quali erano presenti tutte le sedi disponibili e vacanti più vicine alla residenza del disabile.

In altri termini se non era corretto l'ordine delle preferenze, piuttosto che negare il diritto di precedenza, bastava attribuirle la sede ritenuta più consona, avendo la ricorrente indicato tutte le province e numerosissime sedi tra quelle ritenute corrette dallo stesso Usr.



Nessuna torsione al diritto di precedenza è stata quindi posta in essere dall'appellante che pur di riavvicinarsi al padre disabile in Sicilia aveva indicato oltre 40 preferenze sulla base delle sedi effettivamente disponibili, che però non sono state valutate dall'Amministrazione.

Ma soprattutto non era possibile far derivare la decadenza dal beneficio della precedenza sulla base del principio di viciniorietà (cioè che la domanda doveva indicare in ordine i comuni con distanze chilometriche minori) atteso che tale criterio – come infra meglio si dirà e come era emerso in maniera chiara in corso di giudizio - non è stato rispettato nemmeno dallo stesso Ufficio scolastico.

Il comportamento tenuto dall'Amministrazione ha determinato quindi una discriminazione diretta nei riguardi della ricorrente quale caregiver del disabile grave, in violazione degli artt. 2 e 5 della Direttiva europea 2000/78/CE, tenuto conto che in rispetto ai principi eurounitari, nella valutazione della domanda di mobilità, l'Usr aveva l'obbligo di adottare delle soluzioni ragionevoli in ragione delle esigenze concrete del disabile.

Come noto, l'art. 2 della citata direttiva prevede che *«per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole»*.



Nel caso di specie la lettura offerta dal Ministero alla domanda di mobilità della ricorrente è consistita in una “restrizione” che ha pregiudicato il diritto a prestare assistenza al disabile.

Questa restrizione era evitabile attraverso una semplice adozione di una soluzione ragionevole, in linea con l’art. 5 della citata direttiva europea: *«Soluzioni ragionevoli per i disabili. Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili»*.

Nel caso che ci occupa, l’applicazione delle norme eurounitarie, così come interpretate dalla nota sentenza Coleman C-303/06, hanno l’effetto di rendere ingiustificato e di obbligare il Giudice a disapplicare l’atto amministrativo adottato dall’U.S.R. Sicilia.

Qualora l’Ecc.ma Corte adita ritenesse che la discriminazione sia di tipo indiretto vorrà chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:

«a) se il diritto dell’Unione europea debba interpretarsi, eventualmente in base anche alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nel senso che sussista la legittimazione del caregiver familiare di



genitore gravemente disabile, il quale deduca di avere patito una discriminazione indiretta in ambito lavorativo come conseguenza dell'attività di assistenza da lui prestata, ad azionare la tutela antidiscriminatoria che sarebbe riconosciuta al medesimo disabile, ove quest'ultimo fosse il lavoratore, dalla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

b) se, nell'ipotesi di risposta affermativa alla questione a), il diritto dell'Unione europea vada interpretato, eventualmente in base anche alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nel senso che gravi sul datore di lavoro del caregiver di cui sopra l'obbligo di adottare soluzioni ragionevoli per garantire, altresì in favore del detto caregiver, il rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti degli altri lavoratori, sul modello di quanto previsto per i disabili dall'art. 5 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

c) se, nell'ipotesi di risposta affermativa alla questione a) e/o alla questione b) il diritto dell'Unione europea vada interpretato, eventualmente in base anche alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nel senso che per caregiver rilevante ai fini dell'applicazione della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 si debba intendere qualunque soggetto, appartenente alla cerchia familiare o convivente di fatto, che si prenda cura in un ambito domestico, pure informalmente, in via gratuita, quantitativamente significativa, esclusiva, continuativa e di lunga durata di una persona che, in ragione della propria grave disabilità, non sia



assolutamente autosufficiente nello svolgimento degli atti quotidiani della vita o se il diritto dell'Unione europea vada interpretato nel senso che la definizione di caregiver in questione sia più ampia o ancora più ristretta di quella sopra riportata».

Sul punto basti richiamare la recentissima Ordinanza interlocutoria della Suprema Corte di Cassazione del 17.1.2024 n. 1788 per verificare che il Giudice di legittimità ritiene indispensabile leggere in via estensiva le dette norme, al punto da aver rimesso la questione pregiudiziale alla Corte del Lussemburgo.

## - II -

La decisione appellata è errata e merita di essere integralmente riformata in quanto si pone altresì in violazione – sotto altro profilo - degli artt. 11, 13, 17 e 20 del C.C.N.L. Area V del 11/04/2006, degli articoli 7 e 9 del C.C.N.L. Area V del sottoscritto in data 15/07/2010; risulta inoltre errata per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, con conseguente difetto di motivazione.

Invero, il primo Decidente ha rilevato che *“La sede più vicina al domicilio della persona da assistere è al contempo l’obiettivo minimo garantito ed il perimetro della richiesta di tutela del diritto alla cura. L’obiettivo minimo garantito, ove possibile, compete al datore di lavoro pubblico o privato che vi dovrà provvedere compatibilmente con le necessità produttive o di buon andamento della pubblica amministrazione. Diversamente, la sede più vicina al domicilio della persona da assistere è per il richiedente l’oggetto della tutela che qualifica il suo diritto e giustifica il sacrificio di differenti esigenze. La scelta di indicare in via prioritaria sedi semplicemente più vicine invece che le più vicine al domicilio di cura (sedi peraltro disponibili), frustra la*





*finalità della tutela che diventa veicolo per facilitare un mutamento di incarico in corso di contratto per necessità differenti”.*

A fronte di queste affermazioni, nonostante in sede di note conclusive il Procuratore di primo grado avesse ampiamente illustrato la correttezza della domanda dell'appellante anche sotto il profilo evidenziato dall'Amministrazione, e la evidente contraddittorietà della stessa Amministrazione nel valutare le domande, il primo Giudice si è laconicamente limitato a rilevare che *“le note conclusive di parte ricorrente non apportano alcun elemento di riflessione ulteriore sol che si consideri che l'oggetto del giudizio è la legittimità o meno del disconoscimento della precedenza ex lege 104/'92 sulla domanda di mobilità così come formulata dalla ricorrente”.*

Così motivando, il Tribunale ha dimostrato non solo di non aver in alcun modo posto la dovuta attenzione ai puntuali rilievi formulati in sede di note conclusive, ma ha sostanzialmente travisato i fatti di causa, avendoli erroneamente valutati per come emersi in esito all'attività istruttoria dallo stesso disposta.

Invero, in corso di causa era stata data dimostrazione come la stessa Amministrazione appellata non avesse applicato nei confronti di altri concorrenti della medesima procedura il criterio (creato ex post) opposto alla prof.ssa Caruana.

In esito all'istruttoria disposta dal primo Decidente, dall'esame della domanda di mobilità della candidata Catanzaro Paola, **era infatti emerso che l'Amministrazione appellata non aveva mai utilizzato il criterio della viciniorietà della sede indicata, anzi lo aveva palesamente disapplicato, a**



differenza della prof.ssa Caruana, alla quale le è stato opposto proprio questo criterio introdotto, come detto, solo ex post.

In particolare, in data 25.01.2024 l'Amministrazione appellata aveva esibito su ordine del Tribunale la domanda di mobilità della dirigente scolastica Catanzaro Paola, collocata nella posizione n. 20 della graduatoria. (v. all. C provvedimento USR Sicilia prot. n. 30649 del 13.07.2022), dalla quale era emerso che **l'Usr Sicilia aveva concesso il trasferimento in una sede distante 65 chilometri dal comune di assistenza, nonostante esistessero sedi disponibili in comuni più vicini.**

Se solo il Tribunale avesse correttamente valutato le risultanze istruttorie, effettuando una minima analisi comparativa tra l'istanza di mobilità dell'odierna appellante con l'istanza della dirigente Catanzaro Paola, avrebbe facilmente potuto cogliere l'evidente illegittimità e contraddittorietà dell'agire dell'Usr Sicilia.

Invero, oltre al comune di residenza del disabile (Menfi - nel quale è presente un'istituzione scolastica), la candidata Catanzaro non aveva indicato i comuni ad esso limitrofi/viciniori, ove esistono diverse sedi scolastiche, limitandosi ad indicare in modo generico la preferenza di tre province (Agrigento-Palermo-Trapani).

La sede attribuita alla Catanzaro dall'Usr Sicilia (I. C. "G. Garibaldi" di Realmonte-AG), è stata pertanto individuata in modo autonomo e discrezionale dalla commissione/Gruppo di lavoro.

Ebbene, il comune di Realmonte dista ben 65 km da Menfi (luogo di residenza del congiunto assistito dalla Catanzaro) e non è certamente quello più vicino alla residenza del disabile (Menfi). Pertanto, il riconoscimento del vantato titolo di precedenza è stato fatto valere su un comune che non è sicuramente



il più vicino rispetto a quello di residenza del disabile, stante che i comuni limitrofi a Menfi sono Sciacca, Castelvetro, Campobello di Mazara, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belice, nessuno dei quali era stato tuttavia indicato dalla Catanzaro nella sua istanza, che ha preferito genericamente indicare tre province.

È evidente, di contro, che il criterio (creato ex post) della “viciniorietà” è stato utilizzato solo per l’odierna appellante, e detta circostanza non è stata in alcun modo tenuta in conto dal primo Decidente il quale, così facendo, ha dato dimostrazione di non avere minimamente valutato le risultanze dell’istruttoria dallo stesso disposta.

**L’illegittimo disconoscimento della precedenza è invero conseguito ad una condotta arbitraria, illogica, parziale e palesemente discriminatoria da parte dell’Amministrazione appellata che, nel caso di specie, non ha esaminato le preferenze indicate dalla prof.ssa Caruana, molte delle quali poste a 20/30 Km dalla residenza del disabile (a fronte dell’assegnazione della candidata Catanzaro ad una sede distante ben 65Km dal luogo di residenza del congiunto disabile!).**

Nel caso della dirigente Catanzaro, l’Amministrazione ha infatti

- individuato e assegnato una sede distante ben 65 km dal comune di residenza del disabile (Menfi);
- individuato e assegnato una sede non indicata dalla istante;
- individuato e assegnato una sede che non è la più vicina al luogo di residenza del disabile;
- individuato e assegnato una sede che non è in un comune limitrofo o viciniore.



Tale individuazione e assegnazione appare ancor più illogica – e contraria allo pseudo criterio creato ex post ed applicato solo nei confronti della prof.ssa Caruana - se si considera che vi erano diverse sedi vacanti e disponibili in comuni più vicini a Menfi, al momento dell'esame delle varie domande di mobilità (come peraltro affermato nella stessa memoria difensiva dell'USR Sicilia, ad esempio Mazara del Vallo distante 40 km da Menfi, Chiusa Sclafani 40 km, Camporeale 46 km, San Giuseppe Jato 56 km, Corleone 62 km).

Di contro, l'odierna appellante che non ha indicato il comune di residenza del disabile (e non poteva indicarlo quale preferenza visto che in quel comune non vi era alcuna sede esprimibile – circostanza questa non contestata dall'Amministrazione nel giudizio di primo grado) e prima delle stesse province ha indicato, quali preferenze, plurime istituzioni libere e poste ad una distanza inferiore ai 65 Km (Chiusa Sclafani distante 20 km da Sambuca, Camporeale distante 30 Km, San Giuseppe Jato distante 40 Km, Piana degli Albanesi distante 55 km, Partinico distante 63 km, Palermo distante 70), non è stata soddisfatta in spregio del *“diritto del lavoratore a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”* di cui all'art.33 comma 5 della L.104/92.

È evidente, quindi, che l'appellante è stata illegittimamente privata del suo diritto di precedenza e così pretermessa rispetto ad altri candidati con età anagrafica inferiore (le candidate 40-41-42-43-44) e vincolo di parentela meno stringente col disabile assistito (la candidata n. 45), disattendendo i criteri preventivamente individuati per la graduazione delle domande.

Di tutte queste circostanze, puntualmente emerse in sede di giudizio in esito all'attività istruttoria espletata, il primo Decidente non solo non ne ha tenuto



conto, ma non ha nemmeno speso alcuna parola utile a confutarne l'evidenza, se non limitarsi ad enunciare una mera clausola di stile (*"le note conclusive di parte ricorrente non apportano alcun elemento di riflessione"*).

Nel giudizio di primo grado era quindi emerso in maniera evidente, che la ragione del diniego della precedenza non era dovuta alla mancata indicazione della "sede più vicina" al domicilio del disabile, quanto all'applicazione di un principio (non previsto da alcuna delle disposizioni normative e regolamentari in materia di mobilità dei dirigenti scolastici) che imporrebbe di indicare in domanda, quale prima preferenza, il comune di residenza o la scuola sita nel comune di residenza del disabile (che nel caso di specie era sprovvista di sede).

\*\*\* \*\*

Altro dato emerso dall'istruttoria di primo grado è che i criteri di compilazione della domanda erano del tutto oscuri.

Prova di ciò era emersa dalla esibizione delle domande di mobilità di altri dirigenti che avevano ottenuto la sede con il diritto di precedenza.

Era stata infatti richiesta dal Procuratore di primo grado la valutazione comparativa delle domande degli altri candidati che avevano ottenuto il trasferimento con precedenza, in esito alla quale sarebbe emerso senza alcun dubbio che ognuno di essi, tutti partecipanti alla mobilità interregionale, avevano utilizzato criteri differenti nell'indicazione delle preferenze; e ciò proprio in ragione della oscurità dei criteri per la compilazione dell'istanza di mobilità.

Dall'analisi comparativa delle domande di mobilità dei candidati collocati nella posizione dalla n. 40 alla n. 45, laddove il Tribunale avesse correttamente valutato la documentazione in atti – avrebbe ben potuto



verificare che le domande compilate dai candidati erano tutte diverse tra loro e che nessun candidato avevano elencato analiticamente i comuni limitrofi o vicini, come inspiegabilmente richiesto solo per la prof.ssa Caruana, limitandosi più genericamente all'indicazione di Comuni e/o alcune Province e/o di tutte le Province della Sicilia.

Nel dettaglio era emerso:

- la candidata n. 40 Alagna Letizia Maria Grazia aveva indicato come preferenze: un solo Comune (Marsala) e tutte le province della Sicilia;
- la candidata n. 41 Fallica Benedetta Maria aveva indicato come preferenze: una serie di sedi specifiche, nessun Comune, e le province di Catania e Siracusa;
- la candidata n. 42 Bornelli Irene aveva indicato come preferenze: il Comune e la provincia di Palermo, Trapani (senza specificare comune o provincia) e tutte le altre province siciliane;
- il candidato n. 43 Amato Calogero Gioacchino aveva indicato come preferenze, specificando, in ordine di gradimento i comuni di Palma di Montechiaro, Licata, Naro, Canicattì, Favara, Agrigento, Ravanusa, Porto Empedocle, Raffadali, Aragona, Grotte, Racalmuto, Realmonte, Ribera, Sciacca, Casteltermini, Cammarata e le province di Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Palermo, Catania, Enna, Trapani, Siracusa, Messina;
- la candidata n. 44 Tarantino Maria Rosa aveva indicato come preferenze due sedi specifiche, il Comune di Partinico, Comune di Terrasini, il distretto 42, il distretto 62, il Comune di Palermo, il distretto 70, la Provincia di Palermo, la Provincia di Trapani;
- la candidata n. 45 Dell'Oglio Donatella Angela aveva indicato come preferenze, specificando, nel seguente ordine di preferenza le province di



Palermo-Trapani-Agrigento-Messina-Catania-Caltanissetta-Enna-Siracusa-Ragusa.

L'analisi comparativa delle cinque istanze di cui sopra evidenziava come l'assenza di una chiara disciplina su come indicare le preferenze, nel numero, nell'ordine e nella tipologia (alcuni indicano sedi specifiche, altri comuni, altri province, altri distretti), aveva determinato la formulazione di istanze di mobilità interregionale diverse tra loro.

Come evidenziato nel primo motivo di gravame, l'indicazione sulle modalità di indicazione delle preferenze non era presente né nella nota ministeriale del 16.06.2023, con la quale il Ministero ha fornito le indicazioni relative ai criteri e alle modalità di attribuzione degli incarichi ai dirigenti scolastici, né nelle conseguenti circolari degli Uffici Scolastici Regionali.

Orbene, alla prof.ssa Caruana è stato contestato, come unico motivo del mancato riconoscimento della precedenza, e detto rilievo è stato acriticamente mutuato dal primo Decidente in sentenza, l'errata indicazione dell'ordine delle preferenze e la mancanza di indicazione tra le prime preferenze dei comuni limitrofi/viciniori alla residenza del disabile, come si evince dallo stralcio del verbale che ha stilato la commissione/Gruppo di lavoro incaricata della valutazione comparativa (estratto del verbale del Gruppo di lavoro relativo alla seduta del 12/07/2023: .....*“non è riconosciuta la precedenza quale titolare dei benefici di cui alla L. 104/92 alla D.S. Caruana Anna Maria (art. 33 c. 5 parente 1° grado-padre), in quanto la stessa richiede nelle prime preferenze solo sedi di Palermo e provincia e non la sede o la provincia in cui ha la residenza l'assistito, indicata solamente con 41^ preferenza.”*).

Inoltre, era stato puntualmente e correttamente rilevato come nel verbale del Gruppo di lavoro non vi era traccia alcuna delle preferenze indicate dalla



Caruana prima di quella posta al n. 41, lasciando così intendere che le preferenze dalla n. 1 alla n. 40, o non sono state oggetto di valutazione da parte del gruppo di lavoro o, se lo sono state, non sono state ritenute idonee.

**L'Amministrazione (il Gruppo di lavoro) ha quindi inspiegabilmente omesso di verificare che prima della indicazione della preferenza 41<sup>^</sup> (Agrigento), la candidata aveva correttamente indicato non solo il Comune più vicino alla residenza del disabile (Chiusa Sclafani) ma anche altri Comuni idonei in quanto vicini (S. Giuseppe Jato-Camporeale – Partinico - Piana degli albanesi - Palermo), pur essendo essi posti situati nella provincia di Palermo, con la conseguenza che tale inidoneità avrebbe dovuto anch'essa essere esplicitata nella motivazione di esclusione, dando conto del motivo per il quale le preferenze indicate ante n. 41 fossero tutte non idonee.**

Quindi, se l'ordine di preferenze non era quello che l'Usr Sicilia desiderava, è lecito chiedersi come mai non sia stato effettuato lo scorrimento della domanda di tutte le preferenze individuando la sede più corretta da attribuire all'appellante, invece che negarle e cancellare con un tratto virtuale di penna il suo diritto ad assistere l'anziano padre gravemente malato.

Paradossalmente, e ciò si ricollega coerentemente alla dimensione regionale del ruolo dei dirigenti scolastici come previsto dall'art.25 del D.Lvo 165/2001, nonché dalla necessità (unica) di indicare la regione o le regioni per le quali si chiede la mobilità (come previsto dalla circolare dell'Usr Lombardia e come emerge dallo stesso form della domanda da compilare), se la ricorrente non avesse indicato alcuna preferenza analitica di sede, limitandosi ad indicare soltanto la regione Sicilia, l'Amministrazione avrebbe





dovuto attribuire d'ufficio la sede ritenuta più consona (attribuzione d'ufficio peraltro effettuata nei confronti di altri candidati).

Se l'ordine di preferenze non fosse stato ritenuto corretto, allora l'Ufficio scolastico avrebbe dovuto assegnare alla prof.ssa Caruana qualsiasi sede ritenuta opportuna purché richiesta tra le oltre 40 preferenze.

L'assegnazione della dirigente Catanzaro in una sede distante 65 km dal comune di residenza del disabile assistito dimostra quindi, in maniera inequivocabile, che tra le preferenze indicate dall'odierna appellante ben venticinque avrebbero potuto esserle assegnate, senza per questo ledere i principi di buon andamento e buona amministrazione, in quanto compatibili con la distanza chilometrica ritenuta idonea dall'USR per la D.S. Catanzaro per assistere il proprio genitore.

**Non si spiega infatti – ed il primo Giudice non ha speso alcuna parola nemmeno su detta circostanza - perché mai per la dirigente Catanzaro sia stata ritenuta compatibile con le esigenze di assistenza l'assegnazione di una sede distante 65 Km dalla residenza del disabile, mentre per la prof.ssa Caruana non sia stata ritenuta compatibile l'assegnazione presso alcuna delle sedi da essa indicate, distanti anche solo 30 Km da Sambuca di Sicilia (l'appellante aveva infatti indicato in prima battuta delle sedi distanti circa 60 Km da Sambuca di Sicilia – distanza comunque inferiore rispetto ai 65 Km ritenuti compatibili nel caso della dirigente Catanzaro - e solo dopo sedi ancor più vicine - Camporeale, Sciacca, Chiusa Sclafani distanti circa 30 chilometri).**

Nelle note conclusive depositate nel giudizio di primo grado, erano state riportate le preferenze indicate in domanda dalla prof.ssa Caruana, assolutamente compatibili, sia in termini chilometrici che di tempo di



percorrenza, con la distanza Menfi-Realmonte ritenuta idonea dall'USR nel caso della dirigente Catanzaro.

In particolare<sup>3</sup>:

16 preferenze nel comune di PALERMO che dista 72 km dalla residenza del disabile;

1 preferenza a S. GIUSEPPE JATO che dista **50 km** dalla residenza del disabile;

1 preferenza a CAMPOREALE che dista **37,9 km** dalla residenza del disabile;

3 preferenze a PARTINICO che dista **62 km** dalla residenza del disabile;

1 preferenza a PIANA DEGLI ALBANESI che dista **63 km** dalla residenza del disabile;

1 preferenza a CHIUSA SCLAFANI che dista **21,5 km** dalla residenza del disabile;

2 preferenze a SCIACCA che dista **31,6 km** dalla residenza del disabile;

La commissione avrebbe quindi dovuto riconoscere il diritto di precedenza dopo aver valutato per scorrimento tutte le preferenze indicate.

\*\*\* \*\*

In corso di giudizio **era quindi emerso in maniera incontrovertibile che l'appellante aveva indicato in domanda le sedi disponibili più vicine al comune del disabile**, e detta circostanza è stata incredibilmente ed erroneamente smentita dal primo Decidente, il quale ha evidentemente travisato i fatti di causa.

---

<sup>3</sup> A conferma dell'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione depone anche il fatto che le sedi di S. Giuseppe Jato, Camporeale e Chiusa Sclafani erano e sono a tutt'oggi ancora libere ed assegnate in reggenza ormai da diversi anni, in quanto sedi molto disagiate.



Quanto sopra è dimostrato dai seguenti elenchi, suddivisi per provincia, estrapolati dal file excel pubblicato dall'USR Sicilia (All. B\_sedi\_esprimibili\_mobilit\_2023-24), allegato alla circolare sulla mobilità del 20/06/2023:

- relativamente alla **provincia di Agrigento**, l'elenco delle sedi senza dirigente titolare al 01/09/2023 dimostra come **nessuna sede nei comuni limitrofi o vicini a Sambuca era vacante e disponibile, tranne le sedi di Sciacca indicate dalla ricorrente.**

Agrigento AGEE034005 DD I CIRCOLO - GIOVANNI XXIII (Sciacca)

Agrigento AGIC81000E IC - L. PIRANDELLO (Lampedusa e Linosa)

Agrigento AGIC819001 IC - G. GARIBALDI (Realmonte)

Agrigento AGIC82700X IC - GIOVANNI XXIII (Cammarata)

Agrigento AGIC83800A IC - F.E. CANGIAMILA (Palma di Montechiaro)

Agrigento AGIC84400N IC - DANTE ALIGHIERI (Sciacca)

Agrigento AGIC85600X IC - DON BOSCO (Ribera)

Agrigento AGIS01200A IIS - CALOGERO AMATO VETRANO (Sciacca)

Agrigento AGIS02300R IPSCEO A - N. GALLO (Agrigento)

Agrigento AGIS026008 IIS - ARCHIMEDE (Cammarata)

Agrigento AGPS02000P LICEO SCIENTIFICO - ENRICO FERMI (Sciacca)

Escluse le isole di Lampedusa e Linosa che sono, all'evidenza, molto lontane, va evidenziato che:

Palma di Montechiaro dista oltre 114 chilometri da Sambuca di Sicilia

Agrigento dista oltre 90 chilometri da Sambuca di Sicilia

Cammarata dista oltre 77 chilometri da Sambuca di Sicilia

Realmonte dista oltre 77 chilometri da Sambuca di Sicilia



Ribera dista oltre 50 chilometri da Sambuca di Sicilia

-relativamente alla **provincia di Trapani**, l'elenco delle sedi senza Dirigente titolare al 01/09/2023 dimostra come **non vi era nessuna sede vacante e disponibile nei comuni limitrofi o vicini a Sambuca**, in particolare nessuna sede a Castelvetro, Partanna, Poggioreale, Campobello di Mazara:

Trapani TPEE00400P CIRC. "G.MARCONI" TRAPANI

Trapani TPIC80900Q I.C. "LOMBARDO RADICE E.FERMI" (Custonaci)

Trapani TPIC81300B I.C. "F.VIVONA" CALATAFIMI (Calatafimi-Segesta)

Trapani TPIC84700E G. PASCOLI - DE STEFANO (Erice)

Trapani TPIS00400R I. S. "V. ALMANZA" (Pantelleria)

Trapani TPIS029005 I.I.S. "L.S. V.FARDELLA-L.C. L.XIMENES" (Trapani)

Trapani TPVC050004 CONVITTO AUDIOFONOLESI - MARSALA

-relativamente alla **provincia di Palermo**, come si evince dalla tabella seguente, **vi erano diverse sedi libere nei comuni limitrofi e vicini a Sambuca, tutte indicate ed in particolare Chiusa Sclafani, Camporeale, San Giuseppe Jato, Piana degli Albanesi, Partinico e diverse sedi a Palermo.**

Palermo PAEE013002 D.D. A. DE GASPERI – PA (Palermo)

Palermo PAEE03200B D.D. F. ORESTANO – PA (Palermo)

Palermo PAEE033007 D.D. ALESSANDRA SIRAGUSA – PA (Palermo)

Palermo PAEE05700Q D.D. " KAROL WOJTYLA" (Belmonte Mezzagno)

Palermo PAEE063003 D.D. CAPACI - A. DE GASPERI (Capaci)

Palermo PAEE09300V D.D. TERMINI IMERESE I CIRCOLO (Termini Imerese)



Palermo PAEE09500E D.D. VILLABATE I – DON MILANI (Villabate)

Palermo PAEE10200C D.D. BAGHERIA III-L. PIRANDELLO (Bagheria)

Palermo PAEE103008 D.D. CASTELDACCIA (Casteldaccia)

Palermo PAIC81000C I.C. CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Campofelice di Roccella)

Palermo PAIC811008 I.C. ALTAVILLA MILICIA (Altavilla Milicia)

Palermo PAIC81300X I.C. PEREZ-M. TERESA DI CALCUTTA (Palermo)

Palermo PAIC81400Q I.C. BORGETTO/ PARTINICO (Borgetto)

Palermo PAIC81600B I.C. "ALFONSO GIORDANO" (Lercara Friddi)

Palermo PAIC818003 I.C. POLLINA/S. MAURO (Castelverd Pollina)

Palermo PAIC82300E I.C. CHIUSA/SCLAFANI- G. REINA (Chiusa Sclafani)

Palermo PAIC825006 I.C. MONTEMAGGIORE BELSITO (Montemaggiore Belsito)

Palermo PAIC82900D I.C. CERDA- L. PIRANDELLO (Cerda)

Palermo PAIC83000N I.C. PETRALIA SOPRANA (Petràlia Soprana)

Palermo PAIC838008 I.C.S. "EMANUELE VENTIMIGLIA" (Belmonte Mezzagno)

Palermo PAIC840008 I.C. CAMPOREALE (Camporeale)

Palermo PAIC85200E I.C. G. DI VITTORIO –PA (Palermo)

Palermo PAIC855002 I.C. RENATO GUTTUSO –PA (Palermo)

Palermo PAIC86400R I.C.S. GUGLIELMO II (Monreale)

Palermo PAIC87200Q I.C. PADRE PINO PUGLISI-PA (Palermo)

Palermo PAIC87300G I.C. L. PIRANDELLO/B. ULIVIA –PA (Palermo)

Palermo PAIC88000P I.C. PARTINICO CASSARA' – GUIDA (Partinico)



Palermo PAIC88100E I.C. PIANA DEGLI ALBANESI (Piana Degli Albanesi)

Palermo PAIC88200A I.C. PRIZZI (Prizzi)

Palermo PAIC884002 I.C.S.GIUSEPPE JATO/S.CIPIRELLO (San Giuseppe Jato)

Palermo PAIC892001 I.C.S " MATTARELLA -BONAGIA" (Palermo)

Palermo PAIC8A400Q I.C. CAPACI - BIAGIO SICILIANO (Capaci)

Palermo PAIC8A7007 I.C. PRIVITERA/POLIZZI (Partinico)

Palermo PAIC8A900V G. VASI (Corleone)

Palermo PAIC8AC00X I.C. SCINA'/COSTA –PA (Palermo)

Palermo PAIC8AF00B I.C. CACCAMO - G. BARBERA (Caccamo)

Palermo PAIC8AJ008 I.C. CEFALU' - NICOLA BOTTA (Cefalù)

Palermo PAIC8AN00G I.C. ALBERICO GENTILI –PA (Palermo)

Palermo PAIC8AQ003 I.C. UDIATORE /SETTI CARRARO –PA (Palermo)

Palermo PAIC8AY003 I.C. MONTEGRAPPA /R. SANZIO-PA (Palermo)

Palermo PAIC8AZ00V I.C. RUSSO / RACITI – PA (Palermo)

Palermo PAIC8BC00E I.C. G. FALCONE - CARINI (Carini)

Palermo PAIC8BD00A COLLESANO (Collesano)

Palermo PAIC8BE006 I.C. N. SAURO -R. FRANCHETTI (Palermo)

Palermo PAIS00700R IIS - LUIGI FAILLA TEDALDI (Castelbuono)

Palermo PAIS00900C IS DON G. COLLETTA (Corleone)

Palermo PAIS01100C I.I.S.S. LERCARA FRIDDI (Lercara Friddi)

Palermo PAIS018007 I.I.S. P. DOMINA PETRALIA SOTTANA (Petràlia Sottana)

Palermo PAIS02300P F. FERRARA (Palermo)

Palermo PAIS02900N DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI (Palermo)



Palermo PAIS04300X IPSSAR DON LUIGI STURZO (Bagheria)

Palermo PAMM12600X VILLABATE-PALUMBO P. (Villabate)

Palermo PAPC04000P GARIBALDI (Palermo)

Palermo PAPM02000N DE COSMI (Palermo)

Palermo PAPM12000E ISTITUTO MAGISTRALE DI CACCAMO  
(Caccamo)

Palermo PAPS080008 LS SANTI SAVARINO (Partinico)

**L'appellante aveva quindi ha indicato le sedi disponibili libere più vicine ed è questo il criterio che la stessa ha seguito per indicare le preferenze facoltative;** lungi dal porre in essere quella che il primo Decidente ha erroneamente definito una *“torsione delle garanzie previste in favore del caregiver verso esigenze diverse da quelle di assistenza”*.

**Risulta quindi manifestamente errata la sentenza anche laddove si afferma che “...la scelta di indicare in via prioritaria sedi semplicemente più vicine, ma non le più vicine (peraltro disponibili) ...” in quanto è emerso a tutta evidenza che:**

**-le sedi più vicine al domicilio di cura (Santa Margherita e Menfi) non erano disponibili e per tale motivo non erano presenti nell'elenco delle preferenze indicate,**

**- le sedi più vicine disponibili sono state tutte indicate tra le preferenze (e cioè Chiusa Sclafani, Sciacca, Camporeale).**

Il disconoscimento della precedenza e del relativo trasferimento dell'appellante è quindi frutto di una palese ingiustizia.

Risulta quindi manifestamente violato l'art.33 comma 5 della L.104/92 il cui inciso *“ove possibile”* è stato costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità *“nel senso della necessità di effettuare una valutazione degli*



*interessi contrapposti che vanno bilanciati; l'esercizio del diritto del lavoratore non può essere esercitato in danno dell'interesse del datore alle esigenze economiche, produttive ed organizzative dell'impresa; tuttavia grava sul datore di lavoro l'onere di provare che l'esercizio del diritto del lavoratore incida in maniera consistente sugli interessi dell'impresa"* (Cassazione, sent. n.15873 del 20.9.2012).

Dunque, l'inciso "ove possibile" non vale certo a caratterizzare o qualificare la norma come derogabile, piuttosto che imperativa, quanto a circoscriverne l'ambito di operatività alla sole circostanze di fatto la cui esistenza è necessaria a fondare i presupposti del soddisfacimento del diritto invocato, circostanze di fatto consistenti solo ed esclusivamente nell'impossibilità di ledere gli interessi economici del datore di lavoro, che – tradotto in formule di uso concreto – equivale alla sola inesistenza del posto rivendicato dal lavoratore che ambisce al trasferimento con precedenza, ovvero alla indisponibilità dello stesso perché attribuito ad altro prestatore portatore di identica, se non più forte necessità da tutelare.

**E nel caso di specie è di tutta evidenza che i posti vacanti e disponibili erano ben più di uno, tutti vicini al luogo di residenza del disabile, e tutti indicati in domanda dall'appellante e l'Amministrazione non ha in alcun modo provato che non vi erano posti disponibili, né poteva farlo vista l'evidenza dei fatti, né che l'esercizio del diritto dell'appellante avrebbe inciso in maniera consistente sugli interessi organizzativi della stessa Amministrazione.**

Sul punto, la Corte Regolatrice ha anche affermato che: *"..non viene idoneamente censurato l'accertamento della Corte territoriale che ha affermato che il diritto ad ottenere il trasferimento ai sensi della legge n. 104*





*più volte richiamata non era limitato nella sua estensione territoriale alla sola sede di residenza dell'invalido da assistere e che si sarebbe dovuto tenere conto delle aree limitrofe, nello specifico anche fuori regione, il cui interesse specifico era testimoniato dal fatto che la lavoratrice aveva presentato domande di trasferimento anche per tali sedi al fine di avvicinarsi. Va ribadito che in tale contesto era onere della datrice di lavoro dimostrare che vi era una situazione di eccedenza tale da non consentire il trasferimento della lavoratrice in nessuna delle sedi prossime a quella di residenza dell'invalido da assistere” (Cfr. Cass., ordinanza 12 settembre 2023 n. 26343).*

\*\*\* \*\*

Pertanto l'USR Sicilia sosteneva nella propria circolare sulla mobilità (nota n. 27529 del 20/06/2023) che *“i Dirigenti scolastici, in sede di istanza, potranno esprimere comunque il loro gradimento anche per sedi attualmente occupate e la richiesta di tali sedi sarà presa in considerazione laddove le stesse si rendessero disponibili durante le operazioni di mobilità”.*

Ma quanto sopra costituiva una mera facoltà e non già un obbligo; pertanto, la ricorrente correttamente non ha indicato tra le preferenze – non essendovi obbligata - sedi occupate o comuni privi di istituzioni scolastiche disponibili, ma ha indicato solo *“sedi libere e disponibili dal 1/9/23”*, molte delle quali sono infatti rimaste libere e attualmente in reggenza (sic!).

### **- III -**

Infine, l'errata reiezione delle domande della ricorrente/appellante ha prodotto un'ingiusta condanna alla rifusione delle spese di lite.

Si chiede quindi di emendare anche il presente capo di pronuncia, con rifusione delle spese relative al doppio grado di giudizio.



Pertanto per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, in accoglimento del presente gravame, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, annullare o con qualsiasi formula privare di giuridici effetti ed integralmente riformare la sentenza appellata.

Conseguentemente, in accoglimento delle domande formulate nel ricorso di primo grado

*“Ritenere e dichiarare illegittimo, errato, nullo e/o annullare e/o comunque disapplicare il verbale del 12.7.2023 con cui L'U.S.R. Sicilia ha disconosciuto la precedenza ex lege 104 vantata dalla ricorrente nonché l'elenco graduato contenenti i nominativi dei dirigenti partecipanti alla procedura di mobilità interregionale dove la ricorrente è collocata alla posizione 109, nonché il provvedimento del 13.7.2023 dell'USR Sicilia e il relativo Allegato “C” e la nota del 27.7.2023 prot. n. 003053;*

*- Conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione del Merito a riconoscere la precedenza ex legge 104/1992 e a rettificare l'elenco graduato per i movimenti in uscita verso la regione Sicilia e l'allegato C al provvedimento del 13.7.2023 n. 30649, collocando la CARUANA nella posizione n. 40 della detta graduatoria in virtù dei titoli posseduti e, per l'effetto, trasferire la stessa presso una delle sedi indicate con la propria domanda, nel rispetto dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità, ovvero presso una delle sedi assegnati a chi aveva posizione peggiore e nella specie Palermo, Monreale e/o Naro”.*

Quanto sopra, previa eventuale sospensione del presente giudizio e rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267



del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, delle seguenti questioni pregiudiziali:

«a) se il diritto dell'Unione europea debba interpretarsi, eventualmente in base anche alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nel senso che sussista la legittimazione del caregiver familiare di genitore gravemente disabile, il quale deduca di avere patito una discriminazione indiretta in ambito lavorativo come conseguenza dell'attività di assistenza da lui prestata, ad azionare la tutela antidiscriminatoria che sarebbe riconosciuta al medesimo disabile, ove quest'ultimo fosse il lavoratore, dalla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

b) se, nell'ipotesi di risposta affermativa alla questione a), il diritto dell'Unione europea vada interpretato, eventualmente in base anche alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nel senso che gravi sul datore di lavoro del caregiver di cui sopra l'obbligo di adottare soluzioni ragionevoli per garantire, altresì in favore del detto caregiver, il rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti degli altri lavoratori, sul modello di quanto previsto per i disabili dall'art. 5 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

c) se, nell'ipotesi di risposta affermativa alla questione a) e/o alla questione b) il diritto dell'Unione europea vada interpretato, eventualmente in base anche alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nel senso che per caregiver rilevante ai fini dell'applicazione della



Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 si debba intendere qualunque soggetto, appartenente alla cerchia familiare o convivente di fatto, che si prenda cura in un ambito domestico, pure informalmente, in via gratuita, quantitativamente significativa, esclusiva, continuativa e di lunga durata di una persona che, in ragione della propria grave disabilità, non sia assolutamente autosufficiente nello svolgimento degli atti quotidiani della vita o se il diritto dell'Unione europea vada interpretato nel senso che la definizione di caregiver in questione sia più ampia o ancora più ristretta di quella sopra riportata».

Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze del doppio grado di giudizio.

**Ai sensi del DPR 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e pertanto il contributo unificato versato è di € 388,50.**

Si produce: sentenza appellata, fascicolo di parte relativo al procedimento di primo grado (1. Incarico con sede di assegnazione della ricorrente; 2. Domanda di Mobilità della ricorrente e allegati 1. 104; 3. Verbale commissione medica CARUANA Pietro; 4. Verbale operazioni valutazione domanda del 13.7.2023; 5. Nota di pubblicazione della graduatoria mobilità e all. C del 13.7.2023; 6. Elenco graduato con 116 partecipanti; 7. Istanza di reclamo ed accesso agli atti dott.ssa CARUANA; 8. Nota del 27.7.2023 prot. n. 003053; 9. CCNI Personale docente; 10. Circolare Ministeriale n. 35901 del 16/06/2023; 11. Circolare USR Sicilia del 20.6.2023 n. 27529; 12. CCNL Area V 2010; 13. CCNL Area V 2006; 14. Circolare USR Lombardia del 19.6.2023; 15. Estratto grafico con legenda della collocazione geografica del Comune di Sambuca di Sicilia; 16. Certificato di residenza della ricorrente e



di lei padre), atti giudizio di primo grado (istanza mobilità Catanzaro Paola,  
note difensive giudizio di primo grado, verbali di causa).

**avv. Dino Caudullo**

